

Milano, 04 maggio 2017

A tutti i Sigg.ri Clienti

Loro Sede

CIRCOLARE N. 18/2017

COMPENSAZIONE DELLE IMPOSTE E MODELLO F24 TELEMATICO

Come già accennato con la nostra precedente circolare n. 17/2017, con il Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017, nuove e più stringenti regole vengono introdotte con riferimento alle modalità di inoltro del modello F24 oggetto di compensazione **per i soggetti titolari di partita IVA**.

Infatti, viene introdotto un **obbligo generalizzato** per le compensazioni di IVA, imposte sui redditi, Irap, ritenute, addizionali, imposte sostitutive e crediti di imposta da indicare nel quadro RU, di **utilizzo dei canali telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Tale obbligo sussiste per qualsiasi somma oggetto di compensazione e questo indipendentemente dal fatto che l'imposta che si va a compensare sia o meno oggetto di visto in dichiarazione e che il saldo finale del modello F24 sia pari a zero (unico caso prima della modifica per cui vi era l'obbligo di presentazione telematica). **Per i titolari di ditta, quindi, per le imposte sopra specificate, non sarà più possibile, in nessun caso, compensare tramite home banking.**

In particolare, quindi, a seguito di tali modifiche, si evidenzia quanto segue:

- a. **F24 con saldo zero: sia i titolari di partita IVA, che i privati** continuano a presentarlo **esclusivamente** utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, **attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel**, oppure per il tramite di un intermediario abilitato che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio «F24

cumulativo» (disciplinato da apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate) e del servizio "F24 addebito unico";

- b. **F24 con saldo positivo, per effetto di compensazioni:** i soggetti **titolari di partita IVA** devono necessariamente utilizzare per l'invio i **canali telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate; mentre nel caso di **soggetti privati** è possibile avvalersi dei servizi di **internet banking** messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia (banche, Poste Italiane e agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento);
- c. **F24 con saldo positivo, senza compensazioni:** i **soggetti privati** possono presentare il modello F24 per qualunque importo (anche sopra euro 1.000), anche in **forma cartacea** presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia (Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione). I **titolari di partita Iva** hanno, invece, l'obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con **modalità telematiche**.

Cordiali saluti.